

1. DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

§ 1.1. Cass., Sez. trib., 18 giugno 2010, n. 14707, *sulla detrazione per figlio in favore del genitore affidatario*

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del t.u.i.r. d.p.r. n. 917/1986 – (applicabile ratione temporis), in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi, deve riconoscersi per intero la detrazione del figlio al genitore affidatario.

TESTO SENTENZA

Osserva – 1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione, da parte della contribuente, della cartella di pagamento con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di 722,65 Euro a seguito di controllo formale per la dichiarazione dei redditi per il 2002 che riscontrava la detrazione dei figli a carico nella misura del 100% anziché del 50%; la ricorrente rilevava di aver diritto all'intera detrazione perché legalmente separata e affidataria delle due figlie minori; 2. La C.T.P. di Bari, sez. staccata di Foggia, respingeva il ricorso. La C.T.R. ha confermato tale decisione; 3. Ricorre per cassazione la contribuente con un unico motivo con il quale deduce violazione del d.p.r. n. 917/1986, art. 12, comma 1, lett. b), (t.u.i.r.) in quanto la previsione normativa è nel senso di attribuire, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per intero al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi;

Ritiene che:

1. il ricorso è fondato perché coerente alla disposizione normativa citata così come del resto richiamata e interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. V, 3 febbraio 2003, n. 1541);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in virtù del citato

richiamo giurisprudenziale secondo cui, in tema di IRPEF, in base alla disciplina dettata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, art. 15, nel testo sostituito dal d.l. 5 marzo 1986, n. 57, art. 2, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 121, e rimasta immutata per effetto della sua trasposizione nell'art. 12 del cit. t.u.i.r. del 1986, la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, prevista al comma 1, n. 1, a partire dall'anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (comma 3). Dalla nozione di "mancanza del coniuge" sono quindi esclusi, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina, i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli. La tipizzazione legislativa e l'autonoma regolamentazione delle diverse fattispecie della mancanza dell'altro genitore conseguenti, rispettivamente, alla sua non esistenza in vita o alla mancata assunzione legale di tale qualità, ovvero alla sopravvenienza di vicende attinenti esclusivamente al rapporto coniugale di genitori viventi, trova giustificazione nella scelta di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato – enucleandolo dal numero delle restanti persone a carico – ove permanga l'inderogabile obbligo di entrambi i genitori, stabilito dall'art. 147 c.c., di provvedere al mantenimento della prole, fermo il detto beneficio del raddoppio dell'ordinaria detrazione a favore di quello a carico del quale sono posti i figli; il ricorso deve essere pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito.

P.Q.M. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 1.000,00, Euro di cui 100,00 per spese, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.